

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM
ITALIA PER L'ANNO 2012 RELATIVA AL SERVIZIO *WHOLESALE LINE
RENTAL* (WLR)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del _____;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 – Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante “Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che

possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante "Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 114/07/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2007 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007;

VISTA la delibera n. 48/08/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2008 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008, Suppl. Ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 35/09/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009, Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 51/09/CIR recante "Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 2009;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009, Suppl. Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono

soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 54/10/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010, Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010, Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS recante "Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

VISTA la delibera n. 27/11/CIR recante "Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2011;

VISTA la delibera n. 88/11/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 29 luglio 2011;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 11 agosto 2011 ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 88/11/CIR;

VISTA la delibera n. 679/11/CONS recante "Esito delle verifiche degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2012";

CONSIDERATO che in esito alle verifiche di cui alla delibera n. 679/11/CONS, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della stessa, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) a *network cap* previste dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2012;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2012 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 27 ottobre 2011 ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTE le note di Telecom Italia prott. 5550 e 5837, rispettivamente del 27 ottobre e dell'11 novembre 2011, con cui la società ha comunicato di aver valorizzato i prezzi dei servizi WLR nel rispetto del meccanismo di *Network Cap* di cui agli artt. 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS ed ha fornito, per ciascuno dei panieri del servizio WLR, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 6083 del 25 novembre 2011 con cui la società ha comunicato le evidenze contabili alla base del costo orario della manodopera proposto per il 2012;

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 6120 del 28 novembre 2011 con cui la società ha comunicato i dati inerenti il grado di recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR);

VISTA la nota di Telecom Italia prot. 6448 del 14 dicembre 2011 con cui la società ha precisato le informazioni precedentemente comunicate in merito al grado di recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR);

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

1. QUADRO REGOLAMENTARE

1.1. Aspetti generali

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare, relativo ai servizi *wholesale* in oggetto, richiamato nelle sezioni I e II della delibera n. 54/10/CIR.
2. Si richiama, in particolare, che l'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per il WLR e per le relative prestazioni accessorie attraverso l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi. L'art. 9, comma 2, lettere *c*) e *d*) della suddetta delibera prevede, in particolare, che per i servizi WLR, le prestazioni associate ed i relativi servizi accessori, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri, così come definiti nell'art. 65 della medesima delibera n. 731/09/CONS.
3. L'art. 65, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, inerente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi *Wholesale Line Rental* venduti sia ai clienti residenziali che ai clienti non residenziali, prevede inoltre che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X, *Network Cap*), di cui all'art. 9 della stessa delibera, si applichi ai canoni ed ai contributi

relativi al servizio WLR, alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori, così come specificati ai punti *i* e *ii* del comma 4 dell'art. 13.

4. Per i servizi di cui al precedente punto 3 sono stati definiti, all'art. 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, n. 4 panieri, la cui composizione è riportata rispettivamente negli allegati 23, 24, 25 e 26 alla medesima delibera:

Paniere A: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

Paniere B: contributi *una tantum* relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

Paniere C: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

Paniere D: contributi *una tantum* relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

5. Ai sensi dell'art. 65, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela residenziale e non residenziale si applica uno sconto mensile pari rispettivamente a 0,17 Euro e 0,10 Euro, corrispondente al cosiddetto *bonus* di traffico praticato da Telecom Italia alle offerte di accesso al dettaglio per le due tipologie di clientela. Tali *bonus* non rientrano nel calcolo del *network cap* per i servizi WLR e possono essere rivisti in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei *bonus* di traffico effettivamente praticati da Telecom Italia ai propri clienti.
6. Ai sensi dell'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, qualora, a valle delle verifiche sul grado di recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia per il *set-up* del servizio WLR tali costi non risultino ancora del tutto recuperati, è previsto un contributo addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. "Tale contributo è da intendersi temporaneo ed è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio WLR".

1.2. Il modello BU-LRIC

7. Ai sensi dell'art. 65, commi 3 e 4, della delibera n. 731/09/CONS, i valori dei vincoli di *cap*, da applicarsi ai Panieri *A*, *B*, *C* e *D* per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* di cui all'art. 73 della stessa delibera. In particolare per il paniere *A*, di cui all'art. 65, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, è previsto lo stesso valore del vincolo (complessivo) di variazione dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato (paniere *A* di cui all'art. 60, comma 2).
8. Come specificato al punto 303 delle premesse alla delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità – data la sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alla clientela residenziale e a quella non residenziale – ha ritenuto

opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere C del servizio WLR (canoni WLR per clienti non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR residenziale risultante dal modello per il medesimo anno.

9. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. L'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS (Vincoli di *cap* ai prezzi dei servizi di *Wholesale Line Rental*) prevede che, ai fini dell'applicazione del meccanismo di *network cap*, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di *Wholesale Line Rental* di Telecom Italia sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Variazioni percentuali annuali per i servizi di *Wholesale Line Rental*

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
2011	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
2012	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%

**Dal 1° maggio 2010*

10. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi è condizionata, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.

1.3. Le verifiche dei prezzi a *network cap* per il 2012

11. L'esito della verifica di cui all'articolo 5 della delibera n. 578/10/CONS è stato ritenuto positivo per l'anno 2012 con la delibera n. 679/11/CONS. Pertanto, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della stessa delibera, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi (a *network cap*) WLR previste, per l'anno 2012, dalla delibera n. 578/10/CONS.
12. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali per l'anno 2012, di cui alla tabella soprastante, sono, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi WLR a *network cap* approvati dall'Autorità per il 2011, con delibera n. 88/11/CIR.

13. Le condizioni economiche, valide per il 2012, dei servizi WLR soggetti a *network cap* sono verificate dall'Autorità tenendo conto dei volumi comunicati da Telecom Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.
14. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ha svolto le verifiche di competenza i cui esiti sono di seguito riportati.
15. Si riportano nelle sezioni seguenti gli esiti delle valutazioni svolte.

2. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL 2012 RELATIVE AI SERVIZI WLR A NETWORK CAP

Premessa

16. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con note del 27 ottobre e dell'11 novembre 2011, le quantità vendute dei servizi WLR a *network cap* relative al periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011.
17. Telecom Italia ha rappresentato che le variazioni dei valori economici per i servizi WLR inclusi nei panieri sono state applicate nel rispetto dei vincoli di *cap* stabiliti dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS.

Le considerazioni dell'Autorità

18. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi venduti nel periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2012, dei servizi soggetti al *network cap*, di cui all'art. 65 della delibera n. 731/09/CONS. Nello specifico si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2012, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 65, comma 2, della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: 3,01%;
- Paniere B: 1,13%;
- Paniere C: -13,34%;
- Paniere D: 1,13%.

19. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2012, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolata come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2011) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2012). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

20. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento WLR 2012 (del 27 ottobre 2011) ed ai prezzi WLR approvati per il 2011 con delibera n. 88/11/CIR ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C e D, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 3, comma 1) per l'anno 2012. Nello specifico Telecom Italia ha applicato le stesse variazioni di cui al punto 18 precedente.
21. Le condizioni economiche dei servizi WLR per l'anno 2012, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.

3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL 2012 DEI SERVIZI WLR NON INCLUSI NEI PANIERI A *NETWORK CAP*

3.1. *Bonus* di traffico

Premessa

22. Telecom Italia non ha riportato, nell'Offerta WLR 2012, i valori per il *bonus* di traffico di cui all'art. 65, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS. Con nota del 28 novembre 2011 Telecom Italia ha comunicato l'assenza, per il 2012, del *bonus* di traffico applicato alla propria clientela *retail*, presupposto per il riconoscimento agli OLO del *bonus* di traffico in ambito WLR.

Le considerazioni dell'Autorità

23. Come premesso (punto 5) i valori per il *bonus* di traffico sono rivisti, in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base di quelli effettivamente praticati da Telecom Italia alla propria clientela. Tanto premesso, alla luce della comunicazione di Telecom Italia in merito all'assenza della promozione "ora gratis" per la propria clientela *retail*, l'Autorità ritiene che Telecom Italia non sia tenuta ad applicare il *bonus* a livello *wholesale*.

3.2. Contributo aggiuntivo di *set-up*

Premessa

24. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta WLR 2012, un contributo aggiuntivo di *set-up* pari a 5,25 Euro per ciascuna linea WLR attivata. Con note del 28 novembre e 14 dicembre 2011 la società ha comunicato che, in base ai dati in proprio possesso ed alla luce di una stima al 31 dicembre 2012, resta ancora da recuperare una quota dell'investimento complessivamente sostenuto per l'implementazione del servizio WLR.

Le considerazioni dell'Autorità

25. Alla luce dei dati comunicati da Telecom Italia sul numero di linee WLR attivate al 31 ottobre 2011, dei *trend* di attivazione negli anni 2011 e 2012 e della quota di capitale residuo ancora da recuperare, l'Autorità ritiene di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, il contributo addizionale di *set-up* proposto da Telecom Italia per il 2012 e pari a 5,25 Euro per linea WLR attivata.

3.3. Contributi per interventi a vuoto

Premessa

26. Nell'Offerta di Riferimento WLR per il 2012 Telecom Italia ha previsto un contributo per l'intervento di fornitura a vuoto (*on field*) pari a 56,05 Euro e un contributo per l'intervento di manutenzione a vuoto pari a 79,99 Euro, pari agli analoghi contributi riportati nell'Offerta di Riferimento per il 2012 relativa ai servizi di accesso disaggregato.

Le considerazioni dell'Autorità

27. L'Autorità richiama che tali contributi sono equiparati (punto 26 della delibera n. 54/10/CIR) agli analoghi contributi previsti per l'ULL. Gli stessi sono soggetti, per il 2012, ad una variazione del valore economico del relativo paniere (A) del 2,88%. L'Autorità, alla luce dell'approvazione, proposta nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 159/11/CIR, dei prezzi dei servizi a *network cap* (tra cui il paniere A) inclusi nell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato per il 2012, ritiene, di conseguenza, di approvare i contributi per interventi a vuoto previsti per il WLR.

3.4. Costo orario della manodopera

Premessa

28. Nella nota del 27 ottobre 2011 Telecom Italia ha comunicato di aver calcolato le condizioni economiche dei servizi WLR orientati al costo valorizzando le attività svolte sulla base di un costo orario per la manodopera per il 2012 pari a 50,13 Euro/ora.
29. Telecom Italia ha comunicato altresì, con nota del 25 novembre 2011, che il costo orario della manodopera per il 2012 è stato valorizzato sulla base della contabilità regolatoria (CORE) 2009, ultima certificata. In particolare, Telecom Italia ha rappresentato che il costo orario della manodopera, dalla stessa proposto per il 2012 e pari a 50,13 Euro/ora, è stato calcolato come somma delle seguenti componenti di costo:

- i) *Costo medio orario diretto della manodopera*: è il costo relativo al personale tecnico di rete. Per il 2009 tale costo è pari a 30,10 Euro/ora ed è stato calcolato sulla base delle ore rilevate nei sistemi fonte (RPA/*Work Force Management*);
- ii) *Costi indiretti*: si compongono dei costi di struttura, dei costi degli immobili, dei costi per dotazioni, dei costi per autoveicoli e dei costi dei sistemi informativi. Telecom Italia ha valorizzato i costi indiretti desumendo gli stessi dalla contabilità regolatoria 2009. Telecom Italia ha inoltre rappresentato di aver efficientato alcune voci di costo eliminando i costi non ricorrenti o non direttamente connessi alla gestione operativa. La valorizzazione dei costi indiretti effettuata da Telecom Italia, pari a 20,03 Euro/ora, inciderebbe per il 40% sul costo pieno proposto per il 2012 e pari a 50,13 Euro/ora.

Le considerazioni dell'Autorità

- 30. L'Autorità richiama che con delibera n. 54/11/CIR, art. 3, comma 3, è stato approvato per il 2011 un costo "pieno" della manodopera pari a 47,20 Euro/ora. Come specificato al punto D11 della stessa delibera, tale costo orario è stato determinato considerando i costi diretti derivanti dai dati di bilancio relativi all'anno 2009.
- 31. In linea con gli orientamenti espressi al punto 20 della delibera n. 54/11/CIR, l'Autorità ha ritenuto opportuno svolgere le proprie valutazioni sui costi diretti sulla base dei dati del bilancio 2010 di Telecom Italia¹. Nel bilancio 2010 è riportato un costo totale del personale pari a 2.834 milioni di Euro a fronte di una consistenza media di 50.076 unità di personale. Rapportando i dati suddetti si ottiene un valore medio annuo del costo della manodopera per dipendente pari a circa 56.500 Euro. Dividendo tale valore per il numero di ore lavorative annue, pari a 1.627 (come da bilancio aziendale), si ottiene un costo medio orario della manodopera pari a circa 34,78 Euro/ora. Si richiama che tale valore rappresenta una media del costo orario di un dipendente di Telecom Italia che include dirigenti, quadri, impiegati ed operai. Scalando detto valore al fine di ottenere il costo medio di un tecnico di rete (a tal fine si è applicato un criterio analogo a quello adottato con delibera n. 54/11/CIR), si ottiene un costo medio diretto della manodopera di circa 30,22 Euro/ora.
- 32. L'Autorità ha svolto una valutazione dei costi indiretti secondo la metodologia indicata nella delibera n. 69/08/CIR. L'Autorità rileva che l'applicazione dei *mark-up* di cui alla delibera n. 69/08/CIR comporterebbe una valorizzazione dei costi indiretti pari a 20,43 Euro/ora, con un'incidenza degli stessi sul costo orario complessivo di poco superiore al 40%. In linea con le valutazioni svolte, in merito ai costi indiretti, nelle delibere nn. 53/10/CIR e 54/11/CIR, l'Autorità ritiene opportuno, al fine di incentivare Telecom Italia ad una ricerca di una maggiore efficienza, limitare l'incidenza del *mark-up* sul costo pieno della manodopera ad un valore analogo a quello adottato nel 2011 e pari al 36,2%. Ciò determina una valorizzazione del *mark-up* pari a circa 17,18 Euro/ora.

¹ Fonte: <http://2010annualreport.telecomitalia.com/it/BilanciDiTelecomItaliaSpA/M30.html>

33. Tanto premesso l'Autorità ritiene opportuno approvare un costo orario per la manodopera per il 2012 pari a 47,40 Euro/ora, con un incremento di circa lo 0,4% rispetto al valore approvato per il 2011.

3.5. Contributo *una tantum* di attivazione WLR su linea *bitstream naked* e su linea in *unbundling*

Premessa

34. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta WLR 2012, un contributo *una tantum* per l'attivazione del WLR su linea *bitstream naked* e su linea in *unbundling* pari a 55,64 Euro nel caso di attivazione WLR senza contestuale portabilità del numero e pari a 57,08 Euro nel caso di attivazione WLR con contestuale portabilità del numero.

Le considerazioni dell'Autorità

35. Si richiama il punto D26 della delibera n. 54/10/CIR, in cui l'Autorità ha disaggregato il contributo di attivazione del WLR su linea *bitstream naked* nelle seguenti componenti di costo:
- i) spostamento del tecnico e permuta in centrale (corrispondente a 30 minuti di manodopera);
 - ii) attivazione del servizio WLR;
 - iii) portabilità del numero (se richiesta);
 - iv) collaudo in sede cliente (corrispondente a 30 minuti di manodopera).
36. L'Autorità, analizzate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il suddetto contributo, ha rilevato che quest'ultima ha utilizzato un costo orario della manodopera pari a 50,13 Euro, un contributo di attivazione WLR pari a 5,51 Euro (come proposto nell'Offerta WLR 2012) e un contributo per la portabilità del numero pari a 1,44 Euro (ottenuto come differenza tra il costo di attivazione dell'ULL con e senza NP pubblicato per il 2012 e che, secondo quanto definito con delibera n. 54/10/CIR, riguarda solo i costi di *provisioning* della prestazione, al netto dei costi di gestione dell'ordine).
37. Con riferimento al contributo per l'attivazione del servizio WLR (punto ii), si richiama che lo stesso è incluso nei panieri B e D (rispettivamente per clientela residenziale e non residenziale) per i quali l'Autorità ha ritenuto (punto 20) verificati i vincoli di *network cap*. Il valore utilizzato da Telecom Italia, pari a 5,51 Euro, risulta pertanto corretto.
38. Si richiama altresì che, come specificato al punto 30 della delibera n. 54/10/CIR, il contributo per la portabilità del numero (punto iii) è pari alla "differenza tra il contributo di attivazione ULL di una coppia attiva con contestuale portabilità del numero e quello senza portabilità". Per entrambi tali valori l'Autorità ha proposto l'approvazione, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 159/11/CIR, di un contributo di 37,35 Euro nel caso di attivazione ULL

con contestuale portabilità del numero e 35,91 Euro in assenza di portabilità, con una differenza tra gli stessi pari a 1,44 Euro. Il valore utilizzato da Telecom Italia risulta pertanto corretto.

39. Le componenti di costo i) e iv) di cui sopra sono proporzionali al costo orario della manodopera. Atteso che, come riportato al punto 33, l'Autorità ritiene di approvare, per il 2012, un costo orario della manodopera pari a 47,40 Euro/ora, si ritiene che i valori delle suddette componenti di costo debbano essere rivalutati e posti entrambi pari a 23,70 Euro.

40. Tanto premesso, alla luce di quanto rappresentato nei punti 35-39, l'Autorità ritiene che il contributo in oggetto debba essere valorizzato nel modo seguente:

- i) spostamento del tecnico e permuta in centrale (corrispondente a 30 minuti di manodopera), pari a 23,70 Euro invece dei 25,07 Euro che si otterrebbero utilizzando il costo orario della manodopera proposto da Telecom Italia per il 2012;
- ii) attivazione del servizio WLR, pari a 5,51 Euro (incluso tra i servizi WLR soggetti al rispetto del vincolo di *network cap*);
- iii) portabilità del numero (se richiesta), pari a 1,44 Euro;
- iv) collaudo in sede cliente (corrispondente a 30 minuti di manodopera), pari a 23,70 Euro invece dei 25,07 Euro che si otterrebbero utilizzando il costo orario della manodopera proposto da Telecom Italia per il 2012.

41. L'Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba riformulare l'Offerta di Riferimento WLR 2012 prevedendo un contributo *una tantum* di attivazione WLR su linea *bitstream naked* pari a 52,91 Euro in assenza di contestuale richiesta di portabilità del numero ed un analogo contributo pari a 54,35 Euro in caso di contestuale richiesta di portabilità del numero.

42. Nell'Offerta WLR 2012 Telecom Italia ha esteso l'applicazione del contributo *una tantum* per l'attivazione del servizio WLR su linea *bitstream naked* anche all'attivazione del medesimo servizio WLR nel caso di linea sulla quale è già attivo il servizio di *unbundling* (ULL). In particolare nel documento SLA WLR 2012 è specificato che quest'ultima condizione si verifica nei seguenti due casi:

- i) sito aperto all'*unbundling* saturo;
- ii) passaggio da ULL con OLO1 a WLR con OLO2 durante i 12 mesi di latenza della disponibilità del servizio WLR in caso di apertura di un nuovo sito all'ULL (si veda a tale proposito quanto previsto dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 694/06/CONS²).

² "Nel momento in cui un nuovo stadio di linea è aperto per la fornitura di servizi di accesso disaggregato alla rete locale, secondo la definizione riportata al comma 1, Telecom Italia: 1) garantisce la fornitura del servizio WLR, alle condizioni economiche vigenti, sulle linee afferenti a tale stadio di linea già attivate in modalità WLR dall'operatore WLR, fino alla cessazione del contratto da parte del cliente finale; 2) fornisce l'attivazione del servizio WLR per 12 mesi successivi alla data di comunicazione, da parte di Telecom Italia agli operatori WLR, dell'avvenuta apertura dello stadio di linea ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale".

43. Con riferimento al punto i), si richiama che ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 53/10/CIR³, “nei casi di richieste di ingresso o di attivazione su siti di *unbundling* saturi, Telecom Italia fornisce, se richiesto dall'operatore, il servizio WLR”. A tal riguardo nel punto D58 della stessa delibera è specificato che “... l'uso del WLR è in tali casi temporaneo e l'operatore è tenuto a co-locarsi non appena Telecom Italia abbia risolto la situazione di saturazione”.
44. In merito alla valorizzazione delle attività svolte da Telecom Italia per l'attivazione del servizio WLR su una linea per la quale è già attivo il servizio di *unbundling*, secondo quanto specificato ai punti 42-43, l'Autorità, preso atto che le attività sottostanti sono analoghe al caso dell'attivazione del servizio WLR su linea *bitstream naked*, ritiene che Telecom Italia debba conseguentemente allineare i relativi contributi.

UDITA la relazione dei Commissari ____ e ____, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* – WLR)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni dell'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2012 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 27 ottobre 2011, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.

Articolo 2

(Modifiche all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* – WLR)

1. Telecom Italia riformula la tabella 9 dell'Offerta di Riferimento WLR per il 2012 prevedendo un contributo *una tantum* nel caso di attivazione del servizio WLR su linea *bitstream naked* e *unbundling* pari a 52,91 Euro in assenza di contestuale portabilità del numero e 54,35 Euro in presenza di contestuale portabilità del numero.

Articolo 3

³ “Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4) per il 2010”.

(Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2012 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR), come modificate dalla presente delibera, decorrono ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2012.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.